

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 18 dicembre 1974)

INDICE

ARTIOLI, BORSARI, VERONESI, ZAVATTINI, ZANTI TONDI Carmen Paola: Provvedimenti da adottare a favore dei produttori di parmigiano reggiano gravemente danneggiati dalla siccità (3598) (risp. MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	Pag. 1757
CANETTI: Danni derivanti ai floricoltori della provincia di Imperia dalla mancata accettazione di ingenti partite di fiori da parte delle autorità fitosanitarie della Germania federale (3272) (risp. MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1759
CROLLALANZA: Per conoscere i motivi del ritardo nella liquidazione delle pensioni ad alcuni marittimi di Bari (3124) (risp. COPPO, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	1759
PINNA: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende contadine gravemente danneggiate dai forti aumenti dei prezzi dei carburanti e delle attrezzature agricole (3221) (risp. MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1760
PINNA, GIOVANNETTI: Per sapere se, in Sardegna, siano state realizzate pubblicazioni relative a studi ed indagini sulla pesca e sulla biologia degli esseri viventi in mare (1862) (risp. COPPO, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	1761
PINTO: Per il pagamento dei contributi previsti dalla legge n. 968 del 1973 a favore dei pescatori danneggiati dal colera (3120) (risposta COPPO, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	1762
POERIO: Provvedimenti da adottare a favore degli agricoltori del comune di Crotone	

gravemente danneggiati dalla grandine (3236) (risp. MARCORÀ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1762

ARTIOLI, BORSARI, VERONESI, ZAVATTINI, ZANTI TONDI Carmen Paola. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione che non ha precedenti per la sua gravità e che riguarda quei produttori agricoli di formaggio parmigiano-reggiano i quali, alla data attuale, non sono riusciti a collocare sul mercato il prodotto dell'annata 1973. Si tratta di migliaia di aziende diretto-coltivatrici del comprensorio del formaggio tipico « parmigiano-reggiano », comprendente le province di Reggio Emilia, Modena, Parma, Bologna e Mantova, in gran parte colpite nei mesi scorsi da una siccità senza precedenti che, privandole del foraggio necessario, ha accelerato il preoccupante processo di smobilitazione degli allevamenti zootecnici.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere:

a) le ragioni per le quali, nonostante le assicurazioni date, in risposta all'interrogazione n. 3 - 0821, il 26 febbraio 1974, sull'ap-

plicazione integrale e tempestiva dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, non si sia provveduto ad accreditare alcuna somma agli istituti mutuanti a favore delle lat-terie sociali richiedenti;

b) se, in relazione alla gravità del fenomeno, non si ritenga necessario procedere alla tempestiva applicazione della legge richiamata e, tenuto conto della sua insufficienza in rapporto alle esigenze ed alla stretta creditizia operata dagli istituti di credito, provvedere, almeno, in via del tutto eccezionale, all'emanazione di un urgente provvedimento che autorizzi l'AIMA a ritirare a prezzi equi il formaggio inventu-ato della produzione 1973 (già pronto per il consumo), immettendolo a prezzi controllati sul mercato interno, affiancandosi, in tal modo, agli sforzi in atto in sede locale per dare soluzione ad un problema determinante per l'economia agricola del comprensorio, in modo da evitare lo smantellamento delle strutture produttive del settore ed incoraggiare il processo di stagionatura da parte dei produttori, quale indispensabile anello di congiunzione fra produzione e consumo.

(4 - 3598)

RISPOSTA. — Le restrizioni creditizie e l'alto prezzo del denaro hanno effettivamente creato una certa difficoltà per l'intero settore dei formaggi grana, che necessitano di un lungo periodo di stagionatura e, quindi, di un conseguente e proporzionale immobilizzo dei capitali. Nel frattempo, si è dovuta registrare una, se pur limitata, riduzione dei consumi, a causa dell'alto prezzo al dettaglio di tali prodotti.

Tutti questi fattori hanno contribuito a provocare una certa flessione delle quotazioni all'ingrosso dei prodotti di cui trattasi ed una riduzione delle contrattazioni. Ciò nonostante, è da rilevare che, ai correnti prezzi di mercato, la valorizzazione del latte per il produttore si aggira intorno alle 130-135 lire al litro: prezzo non disprezzabile se confrontato con quello realizzato per altri tipi di trasformazione o con il prezzo indi-

cato comunitario che, dal 28 ottobre 1974, è di lire 117 il litro.

Ad ogni modo per far fronte alle richieste dei produttori ed alle difficoltà sopra accennate, si è intervenuti con la concessione degli aiuti per lo stoccaggio privato dei due formaggi tipici grana-padano e parmigiano-reggiano (spese a totale carico del FEOGA) la cui entità, già pari a lire 2.515,14 per 100 chilogrammi e per mese è passata dalla predetta data a lire 2.690,59. A tutto il mese di settembre hanno usufruito di tale aiuto circa 115 mila quintali di grana ed oltre 40 mila quintali di parmigiano.

Si aggiunge che, non appena sono pervenute le richieste di prestito, presentate dalle cooperative agricole, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, munite del preventivo parere espresso dagli organi regionali, il Ministero ha provveduto ad emettere tempestivamente gli occorrenti nulla-osta agli Istituti di credito prescelti dalle cooperative stesse.

Poichè i detti nulla-osta sono stati emessi fin dal 30 settembre 1974, si ritiene che le ditte interessate potranno quanto prima perfezionare le operazioni di prestito agevolato di cui trattasi.

Per quanto riguarda, poi, la proposta di incaricare l'AIMA di acquistare il prodotto a prezzi equi per poi rimetterlo sul mercato a prezzi controllati, si fa presente che l'AIMA, in base alla regolamentazione comunitaria vigente, può acquistare il formaggio a prezzo di intervento (lire 1.929 al chilogrammo) che, per il parmigiano-reggiano, nonostante l'aumento stabilito in sede comunitaria, ed in vigore dal 28 ottobre, è inferiore di circa il 25 per cento a quello di mercato.

D'altra parte, acquistare il prodotto per poi rivenderlo a prezzo controllato, oltre ad essere in contrasto con le norme comunitarie, non risolverebbe alcun problema, anzi contribuirebbe a crearne altri a causa della artificiosa concorrenza che si verrebbe a creare nei confronti dei prodotti caseari liberamente commercializzati.

Il meccanismo degli interventi consente, per lo smaltimento degli *stocks*, o l'immissione sul mercato in periodi di carenza pro-

duttiva, oppure altre forme di smercio che non provochino turbative sul mercato interno.

Il Ministero, comunque, si ripromette d'intervenire in sede comunitaria per ottenere che le condizioni previste dalla regolamentazione per l'intervento, sia pubblico che privato, siano migliorate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 dicembre 1974

CANETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che nelle ultime settimane le autorità fitosanitarie della Repubblica federale tedesca hanno respinto ingenti partite di fiori freschi recisi provenienti dall'Italia e, in particolare, dalla provincia di Imperia;

che tale disposizione ha portato all'irrimediabile perdita della merce, con conseguenti rilevanti danni;

che gli operatori interessati hanno, per protesta, deciso l'astensione di ogni attività di esportazione verso i mercati tedesco-occidentali per i giorni 22 e 23 maggio 1974,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire urgentemente in modo da salvaguardare un settore economico di così vasta rilevanza, proprio ai fini di un miglior equilibrio della nostra bilancia dei pagamenti.

(4 - 3272)

RISPOSTA. — Il rifiuto delle autorità fitosanitarie della Repubblica federale tedesca a ricevere partite di fiori recisi provenienti dall'Italia è dovuto al fatto che la maggior parte delle nostre esportazioni del settore è costituita da garofani, fiori — com'è noto — soggetti alla infestazione della tortrice mediterranea e sudafricana, la quale quest'anno ha causato alla produzione danni particolarmente rilevanti, in relazione anche all'andamento climatico stagionale.

La legislazione della Repubblica federale tedesca — che, in concordanza con una di-

rettiva CEE, in corso di emanazione, relativa alla lotta obbligatoria contro la tortrice del garofano, prevede, dopo il 30 aprile, il divieto di messa in circolazione di detti fiori se non garantiti da assoluta integrità — provoca, di conseguenza, il rifiuto della merce italiana attaccata dal parassita.

Allo scopo di fornire ai produttori e agli esportatori uno strumento valido ad assicurare che il prodotto non sia infestato dalle tortrici, questo Ministero, con decreto del 27 agosto 1973, che ricalca la stessa direttiva CEE, ha emesso nuove norme per la difesa fitosanitaria e l'esportazione del garofano, rendendo obbligatoria in tutto il territorio nazionale la lotta contro i lepidotteri in questione. L'applicazione di tali norme è, peraltro, di competenza delle regioni.

Per quanto concerne l'esportazione, l'articolo 5 del citato decreto ministeriale prevede l'obbligo, per gli esportatori di fiori, di destinare all'esportazione fiori recisi di garofano esenti dagli stati evolutivi dei lepidotteri tortricidi; mentre, all'articolo 7, sono previste, per gli inadempienti, sanzioni che possono comportare anche la radiazione dall'albo nazionale degli esportatori.

Il rispetto delle norme contenute nel decreto rappresenta una garanzia sufficiente per ottenere un prodotto esente da parassiti, anche nei periodi più pericolosi dell'anno; conseguentemente l'esportazione del prodotto stesso dovrebbe poter sostenere qualsiasi controllo, realizzando, in tal modo, il superamento di un annoso stato di tensione e salvaguardando, nel contempo, un settore economico del quale giustamente la signoria vostra onorevole ha sottolineato l'importanza per l'equilibrio della bilancia commerciale italiana.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 dicembre 1974

CROLLALANZA. — *Ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione della

pensione ai seguenti marittimi, iscritti alla Capitaneria di porto di Bari:

1) Andrea Muricò, nato a Messina il 30 maggio 1913 (presentata domanda il 30 maggio 1973, matricola del libretto di navigazione 478 BA, residente in Bari, via De Rosi 11-A);

2) Capurso Onofrio, nato a Bari l'11 febbraio 1913 (presentata domanda il 25 giugno 1973, matricola del libretto di navigazione 25621 BA, residente in Bari, via 62 Marinai 17);

3) Lerario Paolo, nato a Bari il 13 ottobre 1917 (presentata domanda il 1° maggio 1973, matricola del libretto di navigazione 28587 BA, residente in Bari, via Libertà 25);

4) Michele Morelli, fu Francesco, nato a Bari il 2 luglio 1913 (presentata domanda il 15 luglio 1973, matricola del libretto di navigazione 24036 BA, residente in Bari, via Parallela Re David 133-II).

Stanti le condizioni di grave disagio economico dei suddetti, l'interrogante chiede che venga sollecitata la definizione delle relative pratiche.

(4 - 3124)

RISPOSTA. — Le comunico che in favore dei marittimi ivi indicati è stato riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza 1° giugno 1973 per il signor Andrea Musicò, 1° luglio 1973 per il signor Onofrio Capurso, 1° maggio 1973 per il signor Paolo Lerario e 1° agosto 1973 per il signor Michele Moretti.

A tutti gli interessati è stata a suo tempo inviata la documentazione necessaria per la assistenza sanitaria da parte dell'INAM e, nell'attesa che fossero completati gli adempimenti per porre in pagamento le relative pensioni, sono stati ad essi corrisposti i seguenti acconti sulle competenze maturate:

al signor Andrea Musicò lire 600.000 in data 29 aprile 1974;

al signor Onofrio Capurso lire 1.000.000 in data 12 aprile 1974;

al signor Paolo Lerario lire 650.000 in data 23 febbraio 1974;

al signor Michele Moretti lire 600.000 in data 29 aprile 1974.

Successivamente in favore dei signori Musicò Andrea, Capurso Onofrio e Lerario Paolo sono state liquidate, rispettivamente, le pensioni distinte con i numeri di certificato 9128020/PM, 9128044/PM e 9128046/PM e in data 7 settembre 1974 è stato inviato agli interessati il relativo prospetto di liquidazione.

Per quel che concerne la pensione spettante in favore del signor Moretti Michele, la Cassa nazionale per la previdenza marinara ha interessato il proprio Centro elettronico per l'assunzione in carico della pensione numero 9128274/PM, l'emissione dei relativi documenti contabili e l'invio del prospetto di liquidazione al pensionato.

Tali adempimenti saranno completati entro il più breve tempo possibile.

Il Ministro della marina mercantile
COPPO

22 novembre 1974

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se risulti vera la notizia riportata da alcuni settimanali che si occupano di tecnica, economia e politica agraria, secondo cui « i carburanti agricoli avrebbero subito un aumento pari al 204 per cento »;

2) se risulti vero, altresì, che, nella fattispecie, il gasolio avrebbe subito aumenti pari al 47,6 per cento (vale a dire da 5.250 lire al quintale, a lire 7.750), il petrolio, sarebbe aumentato del 46 per cento (da 5.360 a 7.865 lire al quintale), la benzina del 78,7 per cento (da 5.750 a 10.278);

3) quali provvedimenti il suo Ministero intenda assumere per venire incontro alle difficoltà derivanti dai cennati aumenti, avuto riguardo al fatto che, anche per quanto si attiene ai prezzi industriali (trattori, aratri, mietitrebbie, carrelli, eccetera), nonchè agli aumenti di ragguardevole dimensione subiti dai consumi, la situazione dell'azienda contadina risulta seriamente compromessa;

4) se non ritenga, infine, specie per le regioni insulari, assumere una concreta iniziativa, d'intesa con gli Enti regionali, per predisporre le opportune misure atte a sollevare l'azienda contadina dal pesante condizionamento dovuto all'aumento indiscriminato dei prezzi e, praticamente, dallo stesso blocco dei prezzi dei prodotti agricoli.

(4 - 3221)

RISPOSTA. — Il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, interessato in merito, ha confermato le percentuali d'incremento dei prezzi dei carburanti agricoli, conseguenti al provvedimento CIP n. 8/1974 del 20 febbraio 1974, precisando, peraltro, che il citato provvedimento è stato assunto in conseguenza di un aumento di costo della materia prima, pari a circa il 78,8 per cento.

Al riguardo, peraltro, si rammenta che i detti carburanti, in virtù della legge 31 dicembre 1962, n. 852, e del decreto ministeriale 6 agosto 1963, beneficiano della esenzione totale dalla imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, nonché dell'aliquota di imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta al 6 per cento, a norma della legge 8 gennaio 1974, n. 2, agevolazione quest'ultima disposta in accoglimento di analoga richiesta di questo Ministero.

Per quanto attiene alla richiesta di iniziative intese a favorire in particolare le aziende agricole dell'Italia insulare, in accordo con gli enti regione, si fa rilevare che la concessione di contributi o di altre agevolazioni urterebbe con la normativa comunitaria, in quanto potrebbe comportare distorsione della libera concorrenza.

Non vi è dubbio, però, che i notevoli aumenti dei prezzi dei carburanti di cui trattasi, analogamente a quanto verificatosi per altri importanti mezzi di produzione, assolutamente indispensabili al processo produttivo del settore agricolo, determinano non lievi difficoltà di ordine economico nell'ambito di tutte le imprese agricole, e non soltanto di quelle italiane, ma anche degli altri Paesi della Comunità.

Proprio in considerazione di ciò, nella sessione del 23 marzo 1974 del Consiglio dei ministri della CEE, sono stati stabiliti i noti aumenti dei prezzi agricoli per la campagna 1974-75, ulteriormente aumentati nella misura del 5 per cento, nella sessione straordinaria del 20 settembre 1974.

Per quanto riguarda l'Italia, occorre poi tener presenti i vantaggi che sono derivati ai nostri operatori agricoli in conseguenza dei successivi adeguamenti avutisi in questi ultimi tempi della lira al valore reale riscontrato nel mercato dei cambi.

Infatti, l'unità di conto, che è l'unità monetaria teorica utilizzata in sede CEE per la fissazione dei prezzi agricoli, dal tasso di conversione di 625 lire fino al 31 ottobre 1973, è passata, a decorrere dal 28 ottobre 1974, a lire 833, con conseguente maggiore competitività delle nostre produzioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 dicembre 1974

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se, nel quadro degli stanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1958, numero 281, siano state o meno realizzate pubblicazioni in Sardegna attinenti « studi ed indagini sulla pesca », atti a conoscere l'ambiente marino, la biologia degli esseri viventi in mare e i loro cicli di riproduzione, onde indicare ai pescatori come è più conveniente effettuare la pesca per conseguire migliori risultati, nel rispetto delle norme e dell'esperienza scientifica.

(4 - 1862)

RISPOSTA. — Con gli stanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1958, n. 281, sono state finora eseguite delle pubblicazioni e relative carte di pesca riguardanti buona parte del litorale italiano.

Data la scarsa consistenza dei fondi per dette ricerche non è stato finora possibile procedere ad una sistematica ricerca globale che coprisse completamente le coste della penisola e delle isole.

Comunque, appena per iniziative di scienziati e di tecnici qualificati verranno avanzate concrete proposte di validi studi e ricerche, il mio dicastero non mancherà di esaminare l'opportunità di accogliere le iniziative stesse anche nel settore della pesca sarda, compatibilmente, beninteso, con i limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Ministro della marina mercantile
COPPO

23 novembre 1974

PINTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritiene di dover intervenire perchè sia provveduto al pagamento dei contributi, previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 968, a favore dei pescatori che hanno subito danni a seguito dell'infezione colerica manifestatasi nella estate del 1973.

Il ritardo nel pagamento di un contributo che fu previsto come un risarcimento di danni annullerebbe l'efficacia del provvedimento stesso, mentre, d'altra parte, non potrebbe essere giustificato il rinvio per mesi del pagamento di poche migliaia di lire.

(4 - 3120)

RISPOSTA. — Le comunico che in esecuzione della legge 27 dicembre 1973, n. 968, sulla base delle richieste avanzate dalle competenti Capitanerie di porto, il Ministero della marina mercantile ha provveduto ad accreditare alle medesime i seguenti importi:

ex art. 3: (Contributo a fondo perduto di lire 1.000.000 come massimo a favore delle imprese di mitilicoltura, eccetera). Sinora l'accredito globale ha raggiunto l'ammontare di circa 689 milioni di lire;

ex art. 4: (Indennità di lire 60.000 al mese per un massimo di 6 mesi a favore dei dipendenti delle imprese di mitilicoltura, eccetera). Sinora l'accredito globale ha raggiunto l'ammontare di circa 444 milioni di lire;

ex art. 5: (Sussidi ai pescatori danneggiati dal colera). Sulla base delle istanze inoltrate, tramite le autorità marittime lo-

cali, il Ministero della marina mercantile sta provvedendo alla emanazione dei decreti e dei mandati di pagamento correlativi, i quali, tramite il controllo della Ragioneria centrale del Ministero e quello della Corte dei conti, pervengono in pagamento presso le competenti tesorerie provinciali, entro la attendibile previsione di un mese.

In considerazione della particolare gravità della situazione i danneggiati della Campania e delle Puglie hanno avuto la precedenza, per cui è stato già completato l'esame delle domande via via presentate, ed è stato provveduto alla liquidazione degli importi relativi.

Comunque, con circolare n. 6239209 in data 23 ottobre 1974, le competenti Capitanerie di porto sono state invitate a trasmettere entro il 30 novembre le domande che per eventuali ragioni di perfezionamento fossero giacenti presso le medesime.

Il Ministro della marina mercantile
COPPO

22 novembre 1974

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza dei danni prodotti dalla grandine nei territori in destra del Neto, in agro del comune di Crotone, in data 9 maggio 1974.

Per conoscere, inoltre, i provvedimenti che intenda adottare per venire incontro ai coltivatori-produttori danneggiati che hanno avuto distrutti i vigneti, le colture ortive, gli agrumeti, gli oliveti, la bietola da zucchero, i cereali maggiori e minori, le leguminose da granella e le foraggere, per un'estensione di circa 4.000 ettari e per un valore di oltre 2 miliardi di lire.

Alle cifre sopra riportate l'interrogante aggiunge delle considerazioni che valgono ad aggravare il quadro dell'economia agricola delle zone danneggiate: si tratta di piccoli e piccolissimi imprenditori agricoli, per la maggior parte assegnatari dell'Ente di riforma; la zona colpita è per il 50 per cento irrigua e, come tale, di notevoli possibilità produttive; la stessa zona è stata colpita nel dicembre 1972 e nel gennaio-febbraio 1973

dagli eventi alluvionali che tanto danno hanno prodotto alla Calabria.

Per far fronte ai danni prodotti dalla grandine, l'interrogante invoca l'applicazione della legge n. 364 — fondo di solidarietà nazionale — articolo 3 per le colture erbacee, articolo 5 per le colture arboree specializzate e articolo 4 per i danni alle strutture fondiarie.

(4 - 3236)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Calabria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto del 20 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 settembre successivo, con il quale è stato ri-

conosciuto — per la provincia di Catanzaro — il carattere eccezionale della grandinata del 9 maggio 1974, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Con lo stesso decreto sono state delimitate le zone agrarie della provincia maggiormente colpite — ivi comprese quelle del comune di Crotona — nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della legge stessa.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MARCORA

2 dicembre 1974